



ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI  
E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE

**LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135**

***“CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO  
2012, N. 95, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA  
PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI”***

**(G. U. 14 AGOSTO 2012, N. 189, S.O.)**

**(in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U.)**

**DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95**

***“DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON  
INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI”***

**(G. U. 6 LUGLIO 2012, N. 157)**

**(in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U.)**

**DISPOSIZIONI DI INTERESSE**

**TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE**

**Le modifiche ed integrazioni apportate dalla legge di conversione sono evidenziate in carattere [blu](#)**

**AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 24/2012**

**MISURE DI RIDUZIONE  
DELLA SPESA PER  
L'ACQUISTO DI BENI E  
SERVIZI  
(art. 1)**

Il decreto legge introduce le sotto riportate misure di riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di beni e servizi attraverso un più massiccio utilizzo degli strumenti di centralizzazione e di aggregazione della domanda, vale a dire delle convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza e del mercato elettronico della pubblica amministrazione, sia a livello centrale, sia a livello regionale.

- **Sanzioni in caso di violazione delle norme in materia di centralizzazione degli acquisti o dei parametri qualità-prezzo delle convenzioni -quadro.** La norma sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione delle predette disposizioni, ad eccezione dei contratti stipulati da centrali di committenza diverse dalla Consip a condizioni economiche più favorevoli (comma 1). *Con una modifica introdotta dalla legge di conversione, fermo restando l'obbligo di tenere conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto di Consip, viene stabilito che le centrali di acquisto regionali non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai cui sensi "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 (da Consip), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 (ora il riferimento è all'art. 328 del D.P.R. 207/2010). La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto".*
- **Modifiche al Codice dei contratti.** Il comma 2 del decreto, come riformulato dalla legge di conversione, apporta al Codice dei contratti le modifiche di seguito riportate, anche con riguardo ad alcune disposizioni in materia di contratti pubblici:
  - *Con modifica dell'art. 37, comma 13, l'obbligo per i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo di eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento viene circoscritto ai soli contratti di lavori.*
  - *Con integrazione dell'art. 41, comma 1, viene sancita l'illegittimità dei criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso alle gare per servizi e forniture connessi al fatturato aziendale (nella versione originaria del decreto legge tale principio, correlato all'accesso delle PMI alle gare, era stato inserito con disposizione esterna al Codice dei contratti).*
  - *Con integrazione dell'art. 75, comma 1, viene fissato nella misura del 2% del prezzo base l'importo massimo della cauzione provvisoria da indicare nel bando e nelle lettere d'invito relativi alle procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza.*
  - *Con integrazione dell'art. 113, comma 1, viene fissato nella misura del 10% del prezzo contrattuale l'importo massimo della cauzione definitiva da indicare nel bando e nelle lettere d'invito relative a procedure di gara realizzate in forma aggregata dalle centrali di committenza.*
- **Acquisti in assenza di disponibilità di convenzioni-quadro Consip o delle centrali di committenza regionali.** Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata

urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della predetta convenzione (comma 3).

- **Centrali di committenza per i piccoli comuni (con popolazione sino a 5.000 abitanti).** I piccoli Comuni, in forza del disposto dell'art. 33, comma 3 *bis*, del Codice dei contratti pubblici, aggiunto dall'art. 24, comma 4 del D.L. 201/2011, a decorrere dal 1 aprile 2013 potranno acquisire lavori, beni e servizi esclusivamente tramite centrali di committenza appositamente costituite secondo le formule aggregative previste dalla citata normativa. Il decreto in esame, con finalità agevolativa, mediante integrazione del comma 3 *bis* dell'art. 33 del Codice dei contratti appena menzionato, in alternativa alla costituzione delle centrali di committenza, consente di effettuare gli acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni Consip ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione (comma 4).
- **Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) gestito da Consip.** Onde incrementare l'utilizzo degli strumenti informatici di acquisto, la norma prevede la possibilità di istituire, nell'ambito del MEPA, specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni che ne facciano richiesta (comma 6).
- **Obbligo di acquisto centralizzato per determinate categorie merceologiche.** Con riferimento alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, il decreto introduce per **tutte le pubbliche amministrazioni** l'obbligo di acquistare attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La legge di conversione ha introdotto una deroga a tale obbligo riconoscendo la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, alle seguenti condizioni:
  - tali affidamenti devono conseguire ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica;
  - siano previsti corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali;
  - i contratti siano sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai suddetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

La disposizione sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione di detto obbligo; gli stessi, inoltre, costituiscono illecito disciplinare, nonché fonte di responsabilità amministrativa. Ulteriori categorie merceologiche da assoggettare alla sopra detta disciplina vincolistica possono essere individuate con decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze, sentita la Conferenza unificata (commi 7-9).

NORMA TRANSITORIA (introdotta dalla legge di conversione)

L'obbligo non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

- **Istituzione elenco centrali di committenza.** La norma attribuisce al Commissario straordinario di cui al D.L. 52/2012 il compito di istituire,

tramite Consip, un elenco delle centrali di committenza. Lo stesso Commissario viene informato dell'avvenuta stipulazione dei contratti quadro e delle convenzioni (commi 10-11). *Stante il carattere temporaneo dell'incarico conferito al suddetto commissario straordinario previsto dal D.L. 52/2012 (la cui durata non può essere superiore ad un anno), le disposizioni in argomento avrebbero dovuto individuare l'organo (ordinario) deputato a subentrare nelle descritte funzioni di monitoraggio.*

- **“Riduzione” condizioni economiche delle convenzioni in corso.** La norma prevede che l'aggiudicatario di convenzioni stipulate da Consip e dalle centrali di committenza regionali possa offrire una riduzione delle condizioni economiche previste in convenzione di cui potranno beneficiare sia i contratti attuativi già stipulati, sia quelli da stipulare (comma 12).
- **Recesso dai contratti in corso.** Il decreto, con norma di carattere straordinario, attribuisce alle pubbliche amministrazioni la facoltà di recedere dai contratti di forniture e di servizi in essere, previa formale comunicazione all'affidatario, con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite e del decimo di quelle da eseguire, nel caso in cui l'affidatario stesso non accetti di modificare le condizioni contrattuali adeguandole ai parametri migliorativi della Convenzione Consip stipulata successivamente alla sottoscrizione del contratto. La disposizione prevede inoltre l'inserimento automatico di siffatta clausola di recesso nei contratti in corso, ai sensi dell'art. 1339 del codice civile, anche in deroga ad eventuali clausole contrattuali difformi (comma 13).
- **Convenzioni-quadro aggiuntive.** In via del tutto eccezionale con un meccanismo analogo all'interpello, a Consip e alle centrali di acquisto regionali è consentito stipulare una convenzione quadro avente durata fino al 30 giugno 2013, nel caso di esercizio del diritto di recesso (di cui al successivo comma 15), interpellando progressivamente gli operatori economici fino al terzo miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che siano offerte condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura (comma 14).
- **Proroga/variante “straordinaria” convenzioni Consip.** Allo scopo di fronteggiare nell'immediato l'incremento delle richieste di acquisti tramite centrali di committenza derivante dall'applicazione delle misure di riduzione della spesa pubblica, il decreto, con una disciplina transitoria e temporalmente limitata, dispone l'incremento automatico delle quantità e degli importi in misura pari alla quantità e all'importo originario, delle convenzioni Consip ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione stessa, ove intervenga entro il 31 dicembre 2012. La durata delle convenzioni è prorogata fino al 30 giugno 2013, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione originaria e solo se a tale data non sia già intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi. All'aggiudicatario è riconosciuta la facoltà di recesso da esercitarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in argomento (commi 15-16).
- **Stipulazione a condizioni di maggior favore.** Con integrazione del disposto dell'art. 26, comma 1, della L. 488/1999, relativo alle convenzioni quadro Consip, in casi di particolare interesse per l'amministrazione, viene riconosciuta la possibilità di stipulare le convenzioni con una o più imprese alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente.
- **Servizio Sanitario Nazionale.** Le disposizioni dell'articolo in esame non

	<p>si applicano agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, ad eccezione del comma 24 di seguito riportato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Misure anticorruzione.</b> Mediante integrazione dell'art. 16, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, ai titolari di uffici dirigenziali generali è affidato il compito di adottare talune misure volte al contrasto della corruzione, con particolare riguardo al monitoraggio delle attività ad alto rischio di corruzione (comma 24).</li> <li>- <b>Contributi ministeriali per interventi sui beni culturali.</b> A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge e fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la concessione dei contributi ministeriali per la realizzazione degli interventi conservativi previsti dagli articoli 35 e 37 del Codice dei beni culturali (comma 16 bis).</li> </ul> <p><u>Conversione:</u> Articolo modificato e integrato in sede di conversione</p>
<p><b>SOPPRESSIONE SOCIETÀ IN HOUSE (Art. 4)</b></p>	<p><b>DISMISSIONE SOCIETÀ IN HOUSE</b> Il comma 1 prevede la soppressione delle società <i>in house</i> (nella fattispecie: società il cui fatturato sia costituito per oltre il 90% da prestazione di servizi alla pubblica amministrazione):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mediante scioglimento (esentasse, salvo l'applicazione dell'I.V.A. e delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa) delle stesse <b>entro il 31 dicembre 2013</b>, ovvero</li> <li>- tramite alienazione delle partecipazioni detenute, con procedure ad evidenza pubblica (valutando, tra gli elementi dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli occupazionali), accompagnata dal contestuale affidamento del servizio per 5 anni <b>decorrenti dal 1 gennaio 2014</b>.</li> </ul> <p>A far data dal 1 gennaio 2014, le amministrazioni che non abbiano provveduto allo scioglimento o all'alienazione nei termini sopra detti, non potranno affidare direttamente servizi alle società in argomento, né disporre rinnovi degli affidamenti in corso (comma 2).</p> <p><b>DEROGHE (comma 3)</b> <i>Numerose, soprattutto per effetto delle modifiche apportate dalla legge di conversione, le deroghe all'obbligo di cessione e alienazione sopradetto e al divieto di affidamento in house.</i> Restano escluse dal campo di applicazione della norma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le società che svolgono servizi di <b>interesse generale, anche aventi rilevanza economica;</b></li> <li>- le società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza;</li> <li>- Consip (i cui compiti sono ulteriormente ridefiniti ed ampliati dai commi da 3 ter a 3 quinquies dell'articolo in esame, inseriti dalla legge di conversione);</li> <li>- Sogei S.P.A., cui sono attribuite dal comma 3 bis, inserito dalla legge di conversione, le attività informatiche riservate allo Stato, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche svolte attualmente da Consip;</li> <li>- <u>le società finanziarie partecipate dalle regioni;</u></li> <li>- le società che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.</li> <li>- <u>le società costituite al fine della realizzazione dell'evento "EXPO 2015".</u></li> </ul>

In forza di un'integrazione inserita dalla legge di conversione, l'obbligo di scioglimento o di alienazione non si applica, inoltre, qualora, per le **peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento** non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini indicati entro cui dovrebbe procedere alle dismissioni, predispone un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione.

#### **ULTERIORI DEROGHE** (comma 13)

Le disposizioni dell'articolo non si applicano per giunta:

- alle società quotate ed alle loro controllate;
- alle società per azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;
- agli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114 operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze (Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, . Consiglio tecnico-scientifico degli esperti).

#### **PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE** (comma 3 *sexies*)

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le pubbliche amministrazioni possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate. Detti piani sono approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa e consentono una proroga dei termini previsti per lo scioglimento o l'alienazione delle società *in house*, per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione. Detta proroga è concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

#### **ACQUISTI DA ASSOCIAZIONI DI DIRITTO PRIVATO** (commi 6 e 6 *bis*)

La norma precisa che anche l'acquisizione di beni e servizi a titolo oneroso da enti di diritto privato (di cui agli artt. 13-42 del codice civile) deve avvenire secondo le regole dell'evidenza pubblica, onde assicurare la massima concorrenzialità. Gli enti predetti che forniscono servizi alle pubbliche amministrazioni, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.

#### **DEROGHE**

Ai sensi del comma 6 in questione le summenzionate disposizioni non si applicano:

- alle fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica;
- agli enti e associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione;
- alle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- agli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
- alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;

- alle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- alle associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

Ai sensi del comma 6 *bis* al Centro di formazione studi FORMEZ non si applicano le restrizioni previste sia dal comma 6, nonché quelle indicate al successivo comma 8.

**DIVIETO GENERALE DI AFFIDAMENTI *IN HOUSE*** (comma 7)

Le pubbliche amministrazioni, pertanto, fatte salve le deroghe sopra elencate, a decorrere dal 1 gennaio 2014 saranno tenute a reperire sul mercato, mediante procedure ad evidenza pubblica, i beni e i servizi necessari al loro funzionamento.

Rimane consentita l'acquisizione in via diretta dei beni e servizi tramite convenzioni stipulate con (*gli organismi già citati in deroga al precedente comma 6*):

- le associazioni di promozione sociale *ex art. 30 L. 383/2000*;
- le organizzazioni di volontariato *ex art. 7, L. 266/1991*;
- le associazioni sportive dilettantistiche *ex art. 90 L. 289/2002*;
- le cooperative sociali *ex art. 5 L. 381/1991*;
- le organizzazioni non governative nell'ambito delle attività previste dalla L. 49/1987.

**DEROGHE** (comma 8)

L'affidamento *in house* sarà possibile esclusivamente entro la soglia di 200.000 euro annui, salve le convenzioni in essere fino alla loro naturale scadenza (e comunque non oltre il 31/12/2014).

Vengono inoltre fatte salve (*con disposizione che sembra ripetere, salva la definizione della soglia massima, quanto già consentito dal precedente comma 7*), le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore:

- delle associazioni di promozione sociale di cui alla L. 383/2000;
- degli enti di volontariato di cui alla L. 266/1991;
- delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della L. 289/2002;
- delle organizzazioni non governative di cui alla L. 49/1987.
- delle cooperative sociali di cui alla L. 381/1991.

**ULTERIORE DEROGA** (comma 8 *bis*)

La legge di conversione ha introdotto un'ulteriore deroga di non facile lettura ed applicazione, laddove dispone che i sopra illustrati commi 7 e 8 non si applicano alle convenzioni di cui all'art. 5 della L. 381/1991, relativo alle cooperative sociali, posto che tale richiamo in deroga è già operato all'interno dei commi stessi, prevedendo comunque la soglia di 200.000 euro per l'affidamento in via diretta.

**VIGILANZA** (comma 12)

Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli introdotti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati.

**DIVIETO DI CLAUSOLE ARBITRALI** (comma 14)

Dalla data di entrata in vigore del decreto legge è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali e regionali (la formulazione originaria del decreto considerava esclusivamente le amministrazioni statali).

**NORMA TRANSITORIA**

	<p>Con decorrenza dalla suddetta data di entrata in vigore perdono comunque efficacia, salvo che non si siano già costituiti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorché scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.</p> <p><b>NORME APPLICABILI ALLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA</b> (comma 13)</p> <p>Le disposizioni dell'articolo in esame <u>e le altre disposizioni, anche di carattere speciale</u>, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali.</p> <p><u>Conversione:</u>  Articolo modificato e integrato in sede di conversione</p>
<p><b>INCARICHI DI CONSULENZA-  RESTRIZIONI</b>  (Art. 5, comma 9)</p>	<p>Introdotta il divieto per tutte le pubbliche amministrazioni, nonché per le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.</p> <p><u>Conversione:</u>  Disposizione invariata</p>
<p><b>RIDUZIONE DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI NEL SETTORE SANITARIO</b>  (Art. 15, comma 13)</p>	<p>Per la riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi nel settore sanitario, sono previste le misure di seguito riportate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Riduzione automatica importi contrattuali.</b> Gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012.</li> <li>– <b>Rinegoziazione contratti in corso.</b> Le aziende sanitarie sono tenute a rinegoziare i contratti in corso ed eventualmente a recedere dagli stessi, qualora i prezzi unitari siano superiori del 20% rispetto ai prezzi di riferimento individuati dall'Osservatorio dei contratti pubblici. <u>Le aziende sanitarie che abbiano proceduto alla rescissione del contratto, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire l'attività gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato da altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o forniture.</u> La legge di conversione ha introdotto inoltre disposizioni specifiche per i dispositivi medici. Viene altresì disposta, con norma di coordinamento, l'abrogazione dell'art. 7 bis del D.L. 52/2012 (c.d. "Spending review 1") che a sua volta imponeva siffatta rinegoziazione dei contratti.</li> <li>– <b>Ricorso alle centrali di committenza.</b> Gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip, gli strumenti di acquisto</li> </ul>



	<p>e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa Consip, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento. I contratti stipulati in violazione di detto obbligo sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.</p> <p>– <b>Global service e facility management.</b> Costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara e dei contratti di global service e <i>facility management</i> in termini tali da specificare l'esatto ammontare delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici</p> <p><u>Conversione:</u> Disposizioni modificate e integrate in sede di conversione</p>
<p><b>CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER LE AUTONOMIE SPECIALI (Art. 24 bis)</b></p>	<p>Con specifica clausola di salvaguardia, la legge di conversione ha stabilito che le disposizioni del decreto legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali stesse che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale. Rimane fermo il contributo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'azione di risanamento così come determinata dagli articoli 15 (settore sanitario) e 16, comma 3 (patto di stabilità interno – concorso delle autonomie speciali).</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo inserito dalla legge di conversione</p>